

**Decreto federale  
concernente l'iniziativa popolare  
«Per giochi in denaro al servizio del bene comune»**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
esaminata l'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»,  
depositata il 10 settembre 2009<sup>2</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> L'iniziativa popolare del 10 settembre 2009 «Per giochi in denaro al servizio del bene comune» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 106*            Giochi in denaro

<sup>1</sup> I giochi in denaro autorizzati dalla Confederazione e dai Cantoni devono essere al servizio dell'utilità pubblica.

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni, nonché i Cantoni fra di loro, coordinano le loro politiche in materia.

<sup>3</sup> Provvedono a prevenire la dipendenza dal gioco.

*Art. 106a (nuovo)*            Case da gioco

<sup>1</sup> La Confederazione emana prescrizioni sulle case da gioco.

<sup>2</sup> Rilascia le concessioni per l'apertura e la gestione delle case da gioco tenendo conto delle condizioni regionali. Ne assicura la vigilanza.

<sup>3</sup> Riscuote dalle case da gioco una tassa commisurata ai loro introiti; l'aliquota è fissata dalla legge e deve adempiere i requisiti di utilità pubblica. Questa tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

1    RS 101  
2    FF 2009 6125  
3    FF 2010 7023

*Art. 106b (nuovo)*                      Lotterie e scommesse

<sup>1</sup> La Confederazione stabilisce i principi applicabili alle lotterie e alle scommesse professionalmente organizzate. Per il resto, sono competenti i Cantoni.

<sup>2</sup> I Cantoni autorizzano lo svolgimento di lotterie e scommesse professionalmente organizzate, nonché dei giochi organizzati dai gestori. Ne assicurano la vigilanza.

<sup>3</sup> Gli utili delle lotterie e delle scommesse professionalmente organizzate sono destinati integralmente a scopi di utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Se non è ritirata, l'iniziativa popolare è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni insieme al controprogetto (DF concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dell'utilità pubblica), secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.